

RG. N. 1871.2013



IL TRIBUNALE DI PAVIA

GIÀ TRIBUNALE DI VIGEVANO

in persona dei signori magistrati:

Dr.ssa Ernesta Occhiuto	Presidente
Dr.ssa Francesca Claris Appiani	Giudice
Dr. Piero Pieri	Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Oggetto: opposizione allo stato passivo *ex art. 98 lf.*

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 26 luglio 2013, notificato il 9 ottobre 2013

DA

EGASYSTEM SRL P.IVA 01301480180, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Lucca e dall'Avv. Barbara Signoretto, presso lo studio delle quali in Vigevano, Corso Torino n. 1/A, è elettivamente domiciliata, giusta mandato in ricorso in opposizione;

RICORRENTE

CONTRO

FALLIMENTO I.V.C.E.S. SPA IN LIQUIDAZIONE P.IVA 00174260182, in persona del Curatore Dr. Giovanni Rosaschino, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Eugenia Ramella, presso lo studio della quale in Vigevano, Via Manara Negrone n. 50, è elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce alla memoria difensiva;

RESISTENTE

Con domanda di insinuazione al passivo, EgaSystem Srl chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento I.V.C.E.S. S.p.A. in liquidazione per il complessivo importo di € 6.949,26 per fornitura di merce indicata nelle fatture prodotte con la domanda di ammissione.

Il Giudice Delegato, con decreto del 27 giugno 2013, dichiarava esecutivo lo stato passivo ed escludeva il credito, in quanto *“sono state allegare esclusivamente le fatture prive di D.D.T. attestanti l'effettiva avvenuta cessione”*.

Con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in Cancelleria il 26 luglio 2013 e notificato il 9 ottobre 2013 al Curatore del fallimento, Dr. Giovanni Rosaschino, EgaSystem Srl proponeva opposizione allo stato passivo insistendo per l'ammissione del credito di € 6.949,26 in via chirografaria, producendo copia semplice della prima pagina del ricorso per ammissione al passivo, copia della comunicazione ex art. 97 L.F., e 20 documenti di trasporto.

Costituitosi ritualmente in giudizio, il Fallimento opposto eccepiva la mancata indicazione e la mancata allegazione, in ricorso e fra i documenti prodotti, delle fatture sulle quali sarebbe fondato il credito per il quale veniva richiesta l'ammissione al passivo. Rilevava, infine, l'assoluta mancanza di valore probatorio dei documenti di trasporto prodotti con l'opposizione a stato passivo.

Sentite le parti all'udienza del 26 novembre 2013, il giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.

Il ricorso in opposizione è infondato.

Parte opponente si è limitata a produrre nel presente giudizio solo la prima pagina della propria domanda di ammissione al passivo senza, peraltro, produrre l'intero fascicolo con l'allegazione delle fatture emesse a carico dell'opposto. Né, del resto, ha prodotto, sia pure in via autonoma, le sole fatture. Mancando queste ultime, è assolutamente impossibile per il Collegio ogni confronto fra le stesse ed i materiali indicati nei documenti di trasporto, rimanendo l'affermazione di parte opponente circa il riferimento delle fatture stesse ai DDT prodotti, un'affermazione priva di ogni adeguato, ed idoneo, supporto probatorio.



E' giurisprudenza costante che nel giudizio di opposizione, che non può essere considerato come una mera prosecuzione della fase di verifica dei crediti, il creditore opponente è onerato dell'indicazione e della produzione dei mezzi di prova già oggetto di valutazione da parte del Giudice Delegato nella fase di verifica dei crediti. Il giudizio di opposizione viene, quindi, regolato dal principio dispositivo come qualunque ordinario giudizio di cognizione, per cui il materiale probatorio resta solo quello prodotto dalle parti e, come tale, è il solo ad avere titolo per restare nel processo.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- Respinge il ricorso in opposizione a stato passivo proposto da EgaSystem Srl e, per l'effetto, conferma il provvedimento assunto del Giudice Delegato.
- Condanna l'opponente, al pagamento in favore del Fallimento opposto delle spese di lite che si liquidano in € 1.550,00, oltre Cpa ed Iva.

Così deciso in Vigevano il 26.2.2014 il

Il Presidente

Dr.ssa Ernesta Occhiuto

E Occhiuto

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
VIGEVANO, il 17.4.2014

Il Giudice relatore

Dr. Pierò Pieri

Pieri

TRIBUNALE DI VIGEVANO
alle parti *ff*

INVIATA COPIA CONFORME
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
PER LA REGISTRAZIONE
Vigevano, 6/5/14

6/5/14